

## **Deliberazione 28 luglio 2010 - ARG/gas 115/10**

### **Aggiornamento delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2010**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 luglio 2010

### **Visti:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legge 25 giugno 2008, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99.
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 229/01);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificate e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08;

- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del TUDG recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08;
- la deliberazione dell’Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09;
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 54/09;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione ARG/gas 64/09;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09;
- la deliberazione dell’Autorità 15 luglio 2009, ARG/gas 94/09;
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2009, ARG/gas 109/09;
- la deliberazione 28 settembre 2009, ARG/com 133/09;
- la deliberazione dell’Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09;
- la deliberazione 2 novembre 2009, ARG/gas 164/09;
- la deliberazione 1 dicembre 2009, ARG/com 185/09;
- la deliberazione 21 dicembre 2009, VIS 169/09, di conclusione dell’indagine conoscitiva avviata con la deliberazione ARG/gas 79/09;
- la deliberazione 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 197/09);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 206/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 206/09);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 114/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 114/10);
- l’istanza presentata dall’impresa distributrice VUS GPL Srl con lettera del 19 marzo 2010 prot. 32, ricevuta dall’Autorità in data 26 marzo 2010 prot. 12854.

**Considerato che:**

- con la deliberazione ARG/gas 197/09 sono stati approvati i valori della tariffa di riferimento per l’anno 2009;
- il comma 8.2 della deliberazione ARG/gas 197/09 dà mandato al Direttore della Direzione Tariffe di proporre al Collegio la definitiva fissazione delle tariffe di riferimento per l’anno 2009 entro il 31 luglio 2010;
- con la deliberazione ARG/gas 206/09 sono stati determinati i valori della tariffa di riferimento per l’anno 2010, procedendo all’aggiornamento dei valori approvati per l’anno 2009 con la deliberazione ARG/gas 197/09;
- con la medesima deliberazione ARG/gas 206/09 sono stati determinati, sulla base dei livelli della tariffa di riferimento, i valori della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione e misura del gas naturale, delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale, di cui al comma 86.1 della RTDG e gli importi di perequazione d’acconto per l’anno 2010;

- in applicazione delle disposizioni di cui al comma 8.2 della deliberazione ARG/gas 197/09 con la deliberazione ARG/gas 114/10 l'Autorità ha proceduto alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2009 e delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG per il periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2009, come riportate nella Tabella 15 dell'Allegato A alla medesima deliberazione.

**Considerato che:**

- successivamente all'approvazione della deliberazione ARG/gas 206/09 sono pervenute rettifiche di dati contenuti nei questionari tariffari 2010;
- alcune imprese distributrici hanno provveduto all'invio tardivo dei questionari tariffari 2010, corredati delle relative dichiarazioni;
- l'impresa distributtrice VUS GPL Srl, con lettera del 19 marzo 2010, prot. 32, ricevuta dall'Autorità in data 26 marzo 2010, prot. 12854, ha presentato istanza ai sensi delle disposizioni di cui al comma 6.3 della deliberazione ARG/gas 197/09;
- alla data del 15 luglio 2010, termine ultimo utile per le elaborazioni, delle 331 imprese distributrici che, sulla base delle informazioni disponibili alla Direzione Tariffe dell'Autorità, risultano svolgere attività di distribuzione di gas naturale e/o di gas diversi dal naturale alla data del 31 ottobre 2009, risulta la seguente situazione:
  - 290 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione Tariffe dell'Autorità;
  - 24 imprese distributrici, elencate nella Tabella 1, non hanno presentato la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento, di cui al comma 7.1 della RTDG e non hanno trasmesso alcun dato;
  - 10 imprese distributrici, elencate nella Tabella 2, non hanno inviato la dichiarazione di veridicità di cui alla lettera a), del comma 7.3 della RTDG;
  - 7 imprese distributrici, elencate nella Tabella 3, non hanno fornito dati relativi a singole località.

**Considerato che:**

- si sono riscontrati errori materiali nella procedura di calcolo adottata per l'aggiornamento dei valori tariffari all'anno 2010.

**Considerato che:**

- ai sensi delle disposizioni di cui al comma 51.1 della RTDG le imprese distributrici i cui importi di cui al comma 50.1 della RTDG sono negativi versano alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) quanto dovuto entro quindici giorni lavorativi dalla chiusura di ciascun bimestre;
- ai sensi delle disposizioni di cui al comma 51.2 della RTDG la Cassa provvede a erogare gli importi in acconto di cui al comma 50.1 della RTDG.

**Considerato che:**

- gli squilibri nel livello dei costi riconosciuti sono gestiti mediante i meccanismi di perequazione e trovano compensazione nella componente tariffaria *UGI*.

**Considerato che:**

- nella Tabella 13 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 114/10 è riportato l'elenco delle imprese distributrici per le quali è stato approvato il riconoscimento di maggiori oneri  $COL_{c,i}$  per alcune località a partire dall'anno 2009;
- le imprese distributrici di cui al punto precedente non hanno fatto alcuna comunicazione di modifica per l'anno 2010;
- per l'anno 2010, alle richieste di riconoscimento precedenti, si sono aggiunte quelle di un'ulteriore impresa per 5 località e 33 località per le imprese che avevano già presentato istanza per l'anno 2009. Dall'analisi è risultato che:
  - per 15 località non è stata fornita la documentazione richiesta ai sensi del comma 59.3 RTDG, ovvero includente idonea documentazione relativa all'attivazione da parte dei Comuni dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, cui, secondo le disposizioni di legge, devono risultare destinati prioritariamente i fondi raccolti con l'incremento dei canoni;
  - per 5 località servite dall'impresa Acegas APS il coefficiente  $GP_i$ , che esprime il grado di proprietà delle reti da parte del Comune, è risultato pari a 1, e dunque il  $COL_{c,i}$  risulta pari a zero ai sensi delle disposizioni di cui al comma 59.4 della RTDG;
- di conseguenza delle istanze presentate sono state giudicate ammissibili per l'anno 2010 quelle di 4 imprese per un totale di 18 località, di cui 9 approvate già per l'anno 2009.

**Ritenuto che sia opportuno:**

- ai fini delle determinazioni tariffarie, fatto salvo l'avvio di eventuali procedimenti sanzionatori e l'eventuale applicazione delle indennità amministrative introdotte con la deliberazione ARG/gas 197/09, considerare tutti i questionari e relative dichiarazioni pervenuti entro il 15 luglio 2010, tempo ultimo utile per le elaborazioni;
- in relazione all'applicazione dell'indennità amministrativa di cui al punto precedente, dare mandato al direttore della Direzione Tariffe di definire con propria determina gli importi dovuti dalle imprese e predisporre la relativa segnalazione alla Cassa;
- accogliere l'istanza presentata dall'impresa distributtrice VUS GPL Srl;
- correggere gli errori materiali riscontrati nella procedura di calcolo.

**Ritenuto che sia necessario:**

- procedere alla rideterminazione per l'anno 2010:
  - delle tariffe di riferimento di cui all'articolo 22 e all'articolo 85 della RTDG;
  - delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG;
- ai fini della rideterminazione di cui al punto precedente, prendere a riferimento, i valori tariffari approvati in via definitiva con la deliberazione ARG/gas 114/10 e riportati nelle Tabelle 14a e 14b dell'Allegato A alla medesima deliberazione.

**Ritenuto che sia opportuno:**

- prevedere la determinazione d'ufficio della componente  $t(cen)_{t,c}^{capex}$  della tariffa di riferimento per quelle imprese distributrici che non abbiano fornito i dati necessari, ponendola pari al valore minimo approvato rispettivamente, per le imprese distributrici di gas naturale e per le imprese distributrici di gas diversi dal naturale;
- prevedere, in relazione alla determinazione delle opzioni tariffarie di cui al comma 86.1 della RTDG, di determinare:
  - il valore delle componenti  $ot_I$  sulla base della somma delle componenti  $t(cen)_{t,c}^{capex}$  e  $t(dis)_{t,d,r}^{opex}$ ;
  - il valore della componente  $t_I(mis)$  sulla base della somma delle componenti  $t(ins)_t^{opex}$  e  $t(rac)_t^{opex}$ .

**Ritenuto che sia opportuno:**

- procedere alla determinazione degli importi di perequazione d'acconto di cui al comma 50.1 della RTDG;
- prevedere che gli importi di perequazione determinati con il presente provvedimento siano utilizzati per le liquidazioni di cui ai commi 51.1 e 51.2 della RTDG a partire dal IV bimestre 2010.

**Ritenuto che sia opportuno:**

- procedere all'approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri  $COL_{c,i}$  di cui al comma 59.4 della RTDG relativi all'anno 2010 per le imprese distributrici che hanno fornito gli elementi necessari per la valorizzazione dell'ammontare  $COL_{c,i}$  e completa documentazione;
- confermare l'esclusione per le imprese distributrici che non hanno trasmesso l'idonea documentazione di cui al comma 59.3, lettera a), della RTDG o che non hanno fornito gli elementi necessari per la valorizzazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri;
- procedere alla pubblicazione della lista completa delle località per le quali è stato determinato l'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri  $COL_{c,i}$  valido per l'anno 2010.

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Aggiornamento per l'anno 2010 delle componenti della tariffa di riferimento*

- 1.1 Sono approvati i valori della tariffa di riferimento per l'anno 2010, come riportati nella Tabella 4a) e nella Tabella 4b), di cui all'Allegato A del presente provvedimento.

### **Articolo 2**

*Opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate*

- 2.1 Sono approvate le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG per l'anno 2010, come riportate nella Tabella 5 dell'Allegato A alla presente deliberazione.
- 2.2 Sulla base delle opzioni tariffarie di cui al comma 2.1, le imprese distributrici procedono ai conguagli degli importi già fatturati in applicazione delle disposizioni della deliberazione ARG/gas 206/09 con riferimento all'anno 2010.
- 2.3 I conguagli di cui al precedente alinea, che risultino a debito dei clienti finali, devono essere effettuati secondo le modalità definite al comma 10.6 della deliberazione 229/01.

### **Articolo 3**

*Determinazione dell'ammontare di perequazione bimestrale d'acconto*

- 3.1 Sono approvati gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2010 di cui al comma 50.1 della RTDG, come riportati nella Tabella 6 dell'Allegato A alla presente deliberazione.
- 3.2 Gli importi di perequazione di cui al comma 3.1 trovano applicazione a partire dal IV bimestre 2010.

### **Articolo 4**

*Approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri  $COL_{c,i}$  di cui al comma 59.4 della RTDG*

- 4.1 E' approvato l'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri  $COL_{c,i}$  di cui al comma 59.4 della RTDG per l'anno 2010, come riportato nella Tabella 7 dell'Allegato A della presente deliberazione.

**Articolo 5**  
*Disposizioni finali*

- 5.1 È dato mandato al direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità di definire con propria determina gli importi dovuti dalle imprese a titolo di indennità amministrativa di cui al comma 7.9 della RTDG e di predisporre la relativa segnalazione alla Cassa entro il 30 novembre 2010.
- 5.2 Il presente provvedimento è notificato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 5.3 Il presente provvedimento e le tabelle allegate sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

28 luglio 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis